

COMUNE DI FABRO

Provincia di Terni

Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.

Ricevuto in data 20/04/2015 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/01/2015, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione della Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui".

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

Dal rendiconto 2014 che sarà approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/04/2015 come da relazione presentata dall'organo di revisione del 18/04/2015, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	2014
Risultato d'amministrazione (+/-)	186.475,03
Di cui:	
a) vincolato	
b) per spese in conto capitale	40.174,87
c) per fondo ammortamento	
d) per fondo svalutazione crediti	11.000,00
e) non vincolato (+/-)	135.300,16

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014	186.475,03
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	8.929,48
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	360.945,82
NUOVO RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE	538.491,37

L'organo di revisione ha controllato che i Responsabili dei Servizi hanno proceduto alla verifica della consistenza e dell'esigibilità dei residui attivi e dei residui passivi secondo i nuovi principi contabili vigenti:

- eliminando definitivamente quelli a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate che confluiscono nella rigerminazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015;
- eliminando provvisoriamente quelli cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 1 gennaio 2015 destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi;
- determinando al 1 gennaio 2015 il Fondo pluriennale Vincolato nella misura di seguito riepilogata:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	20.000,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)	899.208,11
RESIDUI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	879.208,11

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017.

Dalla verifica effettuata non sono emersi rilievi di sorte.

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata secondo il D.Lgs 118/2011 si è rideterminato il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e che con la scomposizione in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile porta ad un disavanzo di amministrazione che si riassume come segue:

Risultato d'amministrazione al 1 gennaio 2015 –dopo il riaccertamento straordinario dei residui	538.491,37
Parte accantonata:	
- Fondo Crediti di dubbia ed esigibile esazione al 31/12/2014	327.875,27
- Fondo rischi spese legali	5.000,00
- Indennità di fine mandato	650,00
Totale parte accantonata	333.525,27
Parte vincolata:	
- vincoli derivanti da leggi	23.707,03
- vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.064,05
- altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	31.771,08
Totale destinata agli investimenti	280.839,02
Totale parte disponibile	-107.644,00

In base all'art. 2, comma 2 del D.M. del 02/04/2015 le modalità di recupero del disavanzo determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs 118/2011

dovranno essere definite con delibera di Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta concernete il riaccertamento.

Infine, considerato che il comma 9 dell'articolo 3 del D.Lgs 118/2011 disponendo che: «9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni» si invita l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario. Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario.

L'organo di revisione

Dott. SSA Patrizia Sallari

